

CASSAZIONE/ Sentenza sulle prestazioni d'opera rese dai professionisti alla p.a.

Agli avvocati serve il contratto

Non basta la delibera per avviare rapporti col comune

DI ANGELO COSTA

Una semplice delibera della giunta comunale è del tutto inadeguata a far sorgere il vincolo negoziale tra l'ente pubblico e un professionista: è necessario un regolare contratto formale tra le parti. Questo hanno affermato i giudici della sezione prima civile della Cassazione con sentenza 24654 dello scorso 19 novembre. È evidente, secondo i giudici di piazza Cavour, che in tema di rapporto di prestazione d'opera professionale con la p.a. la delibera della giunta comunale rappresenta una fase meramente preparatoria e che, pertanto, non sembra assolutamente idonea a dar luogo a quelli che sono gli elementi essenziali dell'attività negoziale e, anzi, risulta essere, in un certo qual senso, attività del tutto autonoma rispetto alla successiva ed eventuale fase di definizione del contratto tra l'organo che rappresenterà l'ente pubblico e il professionista. La vicenda posta all'attenzione dei giudici di legittimità era centrata sulla assenza di un contratto formale tra la pubblica amministrazione e il professionista e dall'esistenza della sola delibera di giunta. Gli Ermellini hanno osservato come in un rapporto di opera professionale con la p.a., la fase della deliberazione della giunta comunale a contrarre va a concretizzarsi in attività interna

alla stessa amministrazione, meramente preparatoria, e perciò «inidonea a dar luogo all'incontro di consensi e irrilevante ai fini della individuazione della disciplina negoziale; e conserva perciò piena autonomia, logica e giuridica, rispetto alla successiva (e solo eventuale) attività negoziale esterna dell'ente pubblico».

Sarà logica conseguenza che tale attività preparatoria dovrà «tradursi» nella stipulazione documentale di un contratto, che nel caso era di opera professionale sarà disciplinato dalle disposizioni comuni degli artt. 1325 e 1350 n. 13 cod. civ. E dal contratto dovrà, inoltre, desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.

— ©Riproduzione riservata —

